



Roma, 4 marzo 2024

IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO SULLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO INDIVIDUALE DI LAVORO STRAORDINARIO

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del comparto Funzioni centrali,

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 8, con i quali si prevede che:

- *“l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette [oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli] è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi”;*
- *“Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali è assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalità, alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito”;*
- *“Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali [oggi Direzioni centrali e territoriali] è stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno”;*
- *“I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio”.*

VISTO il Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013) e, in particolare, l'articolo 159, con il quale si dispone che gli uffici doganali *“garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto”;*

VISTO il CCNI dell'allora Agenzia delle dogane sottoscritto il 29 luglio 2008 e, in particolare, l'articolo 20, che alla lettera B, comma 4, – intitolata “Retribuzione di servizio prolungato (RSP)”, ma in tutto corrispondente all'istituto dello “Straordinario” come chiarito in occasione della certificazione e sottoscrizione definitiva dell'accordo sulla utilizzazione delle



risorse confluite nel Fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività dell'anno 2009 – fissava in 600 ore il limite massimo di ore di straordinario *pro capite* annuali;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO l'articolo 17 del CCNL 12 febbraio 2018 e, in particolare, il comma 9, con il quale è stato previsto che *“Per il personale che opera presso gli uffici doganali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono essere previste specifiche e diverse articolazioni dell’orario di lavoro, in relazione alla necessità di garantire i servizi istituzionali.”*.

VISTO l'articolo 7, comma 6, lett. u), del CCNL 9 maggio 2022, che affida alla contrattazione integrativa nazionale, tra l'altro, la *“elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 25, comma 3, del CCNL 12 febbraio 2018”*;

VISTO l'articolo 25 del CCNL 12 febbraio 2018 e, in particolare, il comma 3 che prevede *“Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue. Tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa nazionale, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi i precedenti CCNL dei comparti di provenienza”*;

CONSIDERATE le istanze di chiarimento in ordine alla derogabilità del limite individuale di straordinario *pro capite* pervenute da alcune Direzioni territoriali;

CONSIDERATI gli orari di apertura degli uffici doganali e dei correlati servizi di supporto e coordinamento centrali e regionali, così come definiti dalla normativa unionale e dalle leggi attuative nazionali, finalizzate a garantire i compiti di istituto e le missioni definite anche in sede di Convenzione ai sensi dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999;

CONSIDERATA la necessità, nelle more dell'adozione del CCNI – parte normativa, di procedere con urgenza alla elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario, per garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati tenuto anche conto dello scarso livello di copertura della dotazione organica;

CONVENGONO

ARTICOLO 1

Elevazione del limite individuale di straordinario

Nel rispetto delle risorse disponibili nei *budget* previsionali e nei bilanci dell'Agenzia, al fine di dotare gli uffici di risorse coerenti con i carichi di lavoro e con le reali e misurabili esigenze



dei singoli centri di responsabilità e per assicurare lo svolgimento delle attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi, possono essere previste, oltre l'orario ordinario di lavoro, fino a non più di 600 ore di straordinario annuale *pro capite* riferite a:

- richiesta di prestazioni connesse con il commercio e i traffici internazionali oltre l'orario di servizio da parte degli operatori economici, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374;
- attività di accertamento tributario ed extratributario effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, nel rispetto della normativa dettata dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e delle altre normative dettate a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti;
- attività di polizia giudiziaria svolta di iniziativa ovvero su delega della competente Autorità giudiziaria;
- attività indispensabili al raggiungimento degli obiettivi strategici e dei programmi di produzione fissati nel Piano dell'Agenzia allegato alla vigente Convenzione triennale;
- attività direttamente connesse a scadenze improrogabili nonché a eventi imprevisti, urgenti ed eccezionali;
- attività ulteriori e urgenti di supporto e coordinamento tecnico al livello centrale e territoriale.

ARTICOLO 2

Disposizioni finali

1. Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 40 *bis*, comm 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le parti concordano che il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome della Organizzazione sindacale verrà apposta la dicitura "FIRMATO" – non appena perverrà la mail di conferma da parte dell'Organizzazione sindacale all'Ufficio affari generali e relazioni sindacali (dir.per.aagg-relsindacali@adm.gov.it).

Per l'Agenzia dogane e monopoli

Per le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Funzioni centrali

CISL FP

FP CGIL

UIL PA

CONFISAL-UNSA

FLP

USB PI

CONFINTESA FP